



AVVERTENZE

L'Amministrazione è in Piazza San Gaetano.
L'Ufficio della Redazione è in Via S. Apollonia, presso il sig. G. La Farina, Palazzo del Marchese Niccolini, 1° piano; e rimane aperto dal mezzogiorno alle 2 pom. esclusi i giorni festivi.

Le lettere e i manoscritti presentati alla Redazione non saranno in nessun caso restituiti.

Le lettere riguardanti associazioni ed altri affari amministrativi saranno inviate al Direttore Amministrativo; le altre alla Redazione: tutte debbono essere affrancate, come pure i gruppi.

Gli avvisi ed annunci, che non saranno presentati prima della dieci della mattina, rimarranno pel numero seguente.

Il prezzo dell'associazione, da pagarsi anticipatamente.

L'ALBA

GIORNALE POLITICO-LETTERARIO

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, MENO I LUNEDÌ DI OGNI SETTIMANA, E I GIORNI SUCCESSIVI ALLE SOLENNITÀ

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Firenze. Per tre mesi, Lire Fiorentine 11. per sei mesi 24. per un anno 40.
Spagna (franco al destino) 11, 25, 46.
Costo d'Italia franco al confine 13, 24, 48.
Londra. Idem. Franchi 14, 27, 52.
Parigi. M. Lejollivet et C. 46 Rue Notre Dame des Victoires place de la Bourse.
Londra. M. P. Bolandt 20 Berners Street Oxford Street.
Il numero solo soldi 5.
Prezzo degli Avvisi soldi 4 per riga.
Prezzo dei Reclami soldi 5 per riga.

NB. Per quegli associati degli stati pontifici che desiderassero il giornale franco al destino il prezzo di associazione sarà:
per tre mesi Lire toscane 17.
per sei mesi " 33
per un anno " 64

FIRENZE 15 FEBBRAJO

Il 12 di settembre passato risuonava per le vie di Firenze il grido festoso: *Viva la Guardia Civica*. Il 12 di febbrajo un popolo esultante correva al tempio d'Arnolfo e gridava con entusiasmo: *Evviva la Costituzione*. Compivasi in cinque mesi quello che sarebbe stato troppo sperar compito in cinque anni. La profezia di Napoleone in qualche modo si compie. Aveva detto a Sant'Elena, che l'Europa nel 1850 sarebbe stata o tutta repubblicana o tutta Russa. Oramai la guerra che preparavasi nel secolo XIX era guerra definitiva di principii, nella quale trionferebbe il dispotismo o la libertà. Il 1850 si avvicina: il dispotismo, per quanto sembrasse stabile ed inconcusso sulla rovina del colosso napoleonico, ha perduto ogni giorno del suo potere dal 1815 in poi; e le sue vittorie parziali non hanno ricompensato mai le continue perdite che ha dovuto naturalmente soffrire dalla diffusione continua delle libere idee. I tempi sono adesso maturi: il principio di libertà si proclama a viso aperto da un punto all'altro del mondo, e se l'Europa non addiviene repubblicana, come disse Napoleone, addiviene costituzionale; prende cioè quella forma temperata di repubblica e di monarchia la quale appaga tutte le ambizioni, sodisfa a tutti i bisogni; quella forma non ignota agli antichi, ma dai moderni espressa nel modo più netto e più praticabile, nella quale sembra oramai che vadano ad acquetarsi i desiderii delle nazioni civili. L'Italia, madre alle genti di sapienza politica, risorge adesso alla prima sua dignità, e diventa sotto i nostri occhi costituzionale. La lotta parziale che ancora le rimane a sopportare coll'assolutismo potrà ritardare di qualche mese, ma non impedire il suo slancio generoso verso la libertà e la nazionalità. La costituzione è oramai proclamata dall'Alpi al mare. A Napoli il popolo l'ottenne colla sua longanimità: a Palermo se la conquistava colle armi: a Torino il re guerriero la concedeva: a Firenze il degno nipote di Leopoldo già la promette, non come beneficio nuovo, ma come adempimento di promessa antica e solenne quanto le riforme del Legislatore Filosofo. La Costituzione rammenta altrove fatti tristissimi di regii spregiurii, di resistenze infelici di popoli, d'esilii, d'imprigionamenti, di morti d'ottimi cittadini, di sventure e vergogne infinite; fra le quali la più grande di tutte e la più durevole, l'intervento straniero e il servaggio. In Toscana la Costituzione non rammenta nulla di tutto questo. È il compimento della gran riforma Leopoldina interrotta dai grandi avvenimenti che chiusero l'ultimo secolo; impedita e ritardata dalla restaurazione, ma non mai dimenticata dai Popoli. Il tempo finalmente è venuto avanzando ogni più avanzata speranza. Gli avvenimenti di Napoli e di Piemonte hanno operato questo miracolo. Gloria eterna all'eroica Palermo: onore e riconoscenza al Re di Sardegna, che fece spontaneo quello che altri fece costretto con grave danno al suo nome.

La nostra gioia frattanto è turbata dai dolorosi fatti di Lombardia. Quanto durerà ancora l'iniqua lotta fra la forza brutale e il diritto? Noi confidiamo sicuramente che durerà ancora per poco. Quando un governo si abban-

dona agli eccessi che si raccontano, dà chiaro segno della prossima sua caduta. L'amore dell'indipendenza dallo straniero, che ardeva compresso in tutti i petti lombardi, adesso erompe in viva fiamma dopo la resurrezione degli altri popoli italiani, ed invano tenterebbero spengere quella fiamma nel sangue. Avverrà dei patrioti lombardi quello che Tertulliano racconta dei primi martiri della Chiesa: il sangue degli uccisi sarà nuova semente di prodi, e quanto più crudele si aggraverà su di loro il ferro straniero, tanto più animosamente combatteranno e affretteranno il momento della vittoria. Oh sì, la vittoria della libertà sull'assolutismo è oramai sicura in Europa. Napoleone già lo predisse ed il suo vaticinio è già vicino a compirsi. Ancora due anni, e l'Europa sarà tutta costituzionale. Se tanto operavasi in pochi mesi, chi dubiterà dell'intero trionfo della ragione ora che ogni giorno si aggiungono nuove forze per l'unione dei popoli risorgenti, e si accrescono le simpatie delle nazioni civili?

Noi torniamo nuovamente ad insistere sulla convenienza di costituire in Toscana una sola *Camera Elettiva*, e a respingere la funesta idea fatta girare attorno, per insinuare una supposta utilità di un' *Alta Camera di Senatori*. Le nostre parole forse non varranno a sventare il progetto! Ma sia che vuoi. Avremo così sodisfatto al dovere della nostra coscienza; ed in qualunque evento futuro, che sopraggiunga colle prove dell'esperimento a darci ragione, quante linee staranno davanti al pubblico in luogo di solenne protesta.

Qui non sono tradizioni Aristocratiche. Anzi la storia del nostro Popolo Repubblicano, è storia di opposizione continua a qualunque tentativo fatto per creare fra noi ciò che grazie a Dio non alligna lungamente, l'Aristocrazia. Abbiamo l'esempio di tre Dominazioni successive, incominciando dalla Reggenza; le quali si sono affaticate a distruggere quel poco di quest' *Erba Gotica*, che aveva potuto germogliare sotto il dispotismo Mediceo. E noi Liberali del Secolo XIX, vorremmo pensare a spargerne una nuova, e forse più maligna semente?... Non sia non sia, così grande insania!!!

E poi; se non vi sono *Titolati* per riempire i seggi di un'Alta Camera, come fare a crearli? — Sarà base e titolo per salarvi la ricchezza?... Ci guardi il Cielo dall'aprire questo campo alle più turpi e sfrenate cupidigie. — Si prenderanno eglino per norma i servigii resi allo Stato? Ma quali possono essere oggi questi servigii? Guardiamoci dal sottoporli a sindacazione!!!

Se vi è chi ravvisa nell' *Alta Camera* un appoggio al potere, s'inganna. Che giovò a Carlo X la Camera dei Pari? E quale influenza eserciterebbe ella tuttora in Francia, se presso la Camera Elettiva, riprendesse il suo ascendente il principio Rappresentativo nella sua verità?

Vi ha egli chi pensi costituire un potere moderatore, fra il *Capo Supremo* del potere esecutivo, e la Camera dei Rappresentanti? Noi rispondiamo: che quando la Camera Elettiva è formata in modo, che tutti gli interessi (si noti bene) tutti gli interessi, senza restrizione vi siano rappresentati, la forza conservatrice nasce da se stessa nel suo seno, in quella parte che deve rappresentare la proprietà; e questo è il solo elemento conservatore, che con giusto equilibrio possa ammettersi in una rappresentanza nazionale; ogni altro

potere dal di fuori, non moderatore, ma fomento di scissura o di oppressione dee riputarsi.

Insomma, e ragioni politiche e ragioni di convenienza e di opportunità, tutto contrasta allo Stabilimento di due Camere: né il riguardo della *Lega Italiana* può imporci questo sacrificio; bastando nelle condizioni di un trattato politico, fra stati sempre indipendenti, che la forma del Governo sia basata sul principio Rappresentativo, senza bisogno di una assoluta uniformità nel modo di comporre la Rappresentanza.

Se noi, eredi di tante glorie, di tante reminiscenze democratiche, avessimo oggi la vergogna di rinnezarle, per pura libidine di cortigianeria, o per ambiziosa vanità, il giudizio inesorabile dei posteri non cessi d'infliggere sopra il nostro tempo lo stigma della verità vendicatrice.

Ci viene comunicata una lettera datata da Lucca del dodici corrente, firmata da venti individui e diretta al Tenente Colonnello Giuseppe Giovannetti, per congratularsi con lui dell'onore compartitogli di comandare il battaglione dei nostri Granatieri. Il Giovannetti è uomo acconciato a un carico di tanta importanza: crebbe tra le armi, e segnalò con belle imprese la sua gioventù militando sotto i trionfali stendardi del gran Capitano.

NOTIZIE ITALIANE

TOSCANA. — Empoli. Ci scrivono in data del 13 febbrajo:

« Al teatro, il 10 corrente, è stata festeggiata la Costituzione Piemontese. — Il 13 detto, nella Collegiata, a spese del Capitolo, è stato cantato il Te Deum per la detta Costituzione e per il Motuproprio dell'undici stante. Intervenne: il magistrato, la Civica, le Bande, i rappresentanti dei corpi morali. Oh quando sarà che canteremo dall'Alpi a Scilla: *In exitu Israel de Egypto eo?* Quando la parola Costituzione troverà un eco sul Campidoglio. Al teatro la illuminazione, inni, bandiere, ogni maggiore espansione d'animo. — Il 13 tutto il popolo a bandiere spiegate andò incontro al La-Farina, e in mezzo ai sacri Vessilli della patria accompagnò alla stazione l'esule onorato, il benemerito giornalista. Questa dimostrazione equivale ad un panegirico. Si confronti con quelle fatte contro il Del Carretto su tutti i lidi della civile Italia!!!

PARMA, 12 febbrajo. — Ieri giunse la nuova della Costituzione Piemontese: si sparse e cadde qui come una bomba! In una casa rovinosa ed appuntellata posta in piazza del Duomo, si vide tosto scritto a grandi caratteri: *Casa d'Austria*. Stasera sarà gran concorso al teatro di Parma (sinora fu sempre vuoto): qui il teatro vaca il venerdì, e non il sabato come in Firenze, perciò la dimostrazione non poté ieri sera aver luogo. Il nostro Duca

e col gran maestro dell'Ordine Costantiniano ecc. ecc., e dorme tranquillo e sicuro tra due guanciali. Dio lo benedica!... Abbiamo i Gesuiti, abbiamo i Tedeschi, abbiamo le Vincenzine, le Luigine, l'Orsoline... abbiamo le suore del Sacro Cuore... abbiamo gli Ignorantelli; che ci manca per dormire tranquillamente e al sicuro?

Erano date disposizioni per aumentare la truppa al teatro questa sera, ma il Duca ha dato ordine che niente si faccia fuori dell'ordinario, e si lasci correre.

— Da altra lettera - 12 corrente.

A Piacenza l'Avv. Maggi si presentò al Convento della Madonna di Campagna, per chiedere, se, offrendo una somma, si fosse potuto cantare nella loro chiesa, un solenne *Te Deum* per la guarigione d'una signora scampata da grave infermità: gli fu risposto di no, perchè non si può cantare che per la guarigione dei Principi. Domenica scorsa però all'ora della Messa cantata, gran folla di popolo e dei primi signori della città, accorse a quella Chiesa, e tutti devotamente ascoltarono la Messa; terminata la quale il popolo si divise in due parti, ed intonò solennemente il *Te Deum* per la Costituzione delle Due Sicilie, e giunto al *Salvum fac*, tutti inginocchiandosi, vi sostituirono il *Liberum fac* ecc.

Per questo fatto l'Avv. Maggi fu chiamato a Parma dalla Polizia, ma dopo un lungo interrogatorio non ne fu fatto altro.

STATO ESTENSE. Modena, 9 febbraio. Dall' *Italiano*.

Il balletto napoletano la *tarantella*, eseguito in costume, eccitò l'entusiasmo di questa popolazione, che nella sera di domenica, 6, essendovi la corte al teatro ne domandava strepitosamente la replica: dopo un quarto d'ora di quel fermento, il sipario si calò. Una salva di fischi generale accolse quell'atto, ed ognuno partì. Nel trambusto, il Duca chiamò l'ambasciatore Neumatin, or Sovrano di Modena, e per suo consiglio, fatto venire buon numero di tedeschi, il Duca partì in mezzo a costoro, che marciavano colla baionetta in avanti.

Parlandosi in corte delle cose di Napoli, il Duca disse — Si vede che il Re di Napoli non conosce la forza della polvere da cannone.

Il Principe ereditario di Parma era pochi giorni sono in questa corte, e giocando una sera colle carte del tarocco milanese: cadutogli per caso in mano la Papessa, disse pubblicamente che era bene spedirsi quella carta a PIO IX. Eppure a Genova la trinciava da liberale!

Questa sera si riapre il teatro coll'opera I Lombardi, ed al balletto napoletano per ordine della polizia è stato sostituito un balletto tedesco. Tutta la gioventù si è proposta di applaudire fragorosamente il famoso coro dei Lombardi e fischiare sonoramente il ballo Teutonico. Vedremo come finirà!

Gli Austriaci sono meno baldanzosi da qualche tempo. Al pranzo dato loro per ordine del Duca dall'ufficialità estense, allorchè questa proponeva brindisi all'Imperatore d'Austria, essi risposero sempre unicamente con evviva all'Ungheria.

STATI SARDI. — Torino. Dall' *Opinione*.

Il governo Pontificio richiedeva poc' anzi al nostro ministero di guerra, d'invargli le più recenti modificazioni che si fossero fatte nell'amministrazione dei corpi militari, per foggiar sopra questo il nuovo ordinamento del suo esercito. Il cav. Caire vice-intendente generale di guerra, adempiva all'importante missione di cui veniva incaricato, con raccogliere appositamente in ben inteso compendio, i diversi rami d'amministrazione militare, ed apporre in margine ai regolamenti stampati, le variazioni occorse, e tutti que' schiarimenti e consigli che la sua lunga esperienza, e non comune discernimento in questa materia, gli potean suggerire.

Il Ministero degli affari esteri si è incaricato di spedire a Roma la piccola biblioteca composta ed ordinata colla massima sollecitudine dal sullodato cav. Caire il quale anche per la parte materiale, volle renderla elegantissima. I nostri fratelli Romani comunicavano da molti anni agli artisti piemontesi la sacra scintilla di Raffaello, e di Michelangiolo; ora, siam fortunati di ricambiare il beneficio con offrir loro gli studi, i lavori del generoso genio subalpino; possano le arti e le armi intrecciare nuovi allori alla fronte dell'Italia rigenerata!

Il corpo decazionale informato come il re esprimeva il desiderio che nessuna dimostrazione gli fosse fatta, ha fatto noto ai cittadini con proclama dell'11 febbraio di volere astenersi da qualunque festa.

La commissione poi eletta dai cittadini per ordinare le dimostrazioni di esultanza del popolo, ha deliberato che la festa nazionale fissata pel 13 corrente sia differita al 27 di questo mese.

Lettere inserite nel *Risorgimento* raccontano la prima impressione che fece in Milano la notizia della costituzione Piemontese. La sera al teatro le signore eran vestite di bianco con nastri azzurri, e vi fu illuminazione, nell'interno però de' palchetti, che la polizia non l'avrebbe permessa al di fuori; e più un corso straordinario di carrozze sulla corsia Carlo Alberto (anticamente di *Porta Vercellina*.) Si fecero tutte quelle dimostrazioni che in Milano si possono ora fare senza tirarsi contro le ingiuste persecuzioni di quella polizia.

REGNO LOMBARDO-VENETO. — Milano. Dall' *Opinione*, 12 febbraio.

Alle tante persecuzioni, agli arresti, agli insulti co' quali si è retti e governati così dolcemente, si è voluto aggiungere nuova causa di irritazione. Si incomincia la vendetta dei sigari... È decretato che sia accresciuta di due centesimi ogni scudo la tassa sulle case. Volete sforzarci a tenerci sull'atto di guerra, ei par che ci dicano, ebbene: pagate le spese. E le spese difatti si pagano da un pezzo, e si strapagano con denari e con sangue. Oh! la nostra impassibile fermezza peserà certo sulla bilancia: da qual parte trabocherà, già tutta Europa lo sa.

— **Pavia.** Dall' *Opinione*, 10 corrente.

Novelle atrocità. Gli studenti si riunirono in pia folla a ringraziare Dio per gli eventi siciliani: la Cattedrale era gremita di giubilanti giovani e cittadini. Al ritorno, a studenti si mischiano luride faccie di fumatori. Un giovinetto gridava *abbasso il sigaro*, un ufficiale abbraccia il fanciullo, e lo minaccia colla sciabola; un furore indicibile si propaga nella comitiva fremente. Dalle parole si passa ai fatti. L'ufficiale mena colpi: uno sparo di pistola lo stende a terra morto. Un altro ufficiale azzanna un giovine sig. Gerosa, e gli pianta uno stile nel cuore.

Il prof. Reali vuole con parole acquietare il terribile disordine, ed egli è pure, uomo attempato, insultato ferocemente, e non iscapa che per miracolo. La sera tutto è desolazione. Tutto è bujo e quiete. Circa dieci sono i corpi che giacciono nelle vie fra morti e feriti. Il giorno dopo, l'ira si ravviva più fervida: si formano crocchi; si tendono agguati. Tosto un rumore annunzia i passi degli sgherri. Piovono dalle finestre tavolini ed altri mobili, che schiacciano sotto il loro peso un austriaco e due cittadini!!!

— **Padova.** Ci scrivono da *Verona* in data del 13:

Pare che in Padova sia tornata la calma; ma quella calma cupa, nera come quella di Milano. Il generale d'Aspre, che fu causa delle stragi, è giunto a Verona ieri giorno 12. Si dice fuggito, e che gli abbiano manomesso e saccheggiato il palazzo.

Trieste. — Qui non si vedono passare che Croati ed altre truppe Austriache; ma i Croati giurano, che mai andranno contro il Papa; ed a Vicenza si gettarono in terra per non andare più avanti, credendo andare contro il Papa, e furono mandati innanzi con la Cavalleria.

Un figlio del General Bianchi, vero Italiano, di guarnigione a Mantova, più volte aveva trainteso nel *Caffè Militare* dir male degl'Italiani dagli Ufficiali Austriaci. Un giorno della scorsa settimana sentì ripetere le medesime ingiurie, ed alzatosi in piedi rispose in tedesco, che l'Italiani non temono, e che vogliono essere rispettati; e che avendo offeso la sua nazione gli gettava un guanto sulla faccia sfidandoli a tutto sangue. Il domani alle 8 fu accettata la sfida dal primo e da un altro, e il giorno appresso il valoroso Bianchi uno dopo l'altro li ferì, ed allora i padrini dei feriti, dissero che bastava la soddisfazione che il Bianchi aveva avuta, ed il Bianchi gli donò la vita. Ma i feriti Ufficiali sparsero pel Paese, che Bianchi non aveva avuto coraggio di continuare il duello; ed allora Bianchi andò dal suo Colonnello, altro Italiano, pregandolo di concedergli di nuovamente battersi: ma il Colonnello che esultava della gloria del suo Ufficiale, disse a Bianchi, purchè fino a dimani guardate gli arresti in casa, io vi permetto che continuate la sfida: ed invece il Colonnello, quando fu l'ora della sfida, andò lui sul Campo, si battè pel suo Ufficiale, dicendo che anche lui voleva la gloria di avere ucciso due Tedeschi: ed in fatti li lasciò tutti e due sul Campo, e quindi montò in legno col suo Ufficiale, ed ora sono in Svizzera.

In Udine, altro fatto consimile; ma l'Italiano fu messo in Fortezza: ma però l'indimani liberato da 15,000 persone, pronte ad incendiare il Forte se non lo liberavano.

ALTRI DOCUMENTI DELLA RIVOLUZIONE SICILIANA

Al Comandante del forte, che rimise copia del Decreto sulla Costituzione, il Comitato Generale, a voti unanimi, così rispose:

Comitato Generale

Palermo 3 Febbraio 1848

Signor Comandante.

Questo Comitato Generale ha letto il Decreto del 29 Gennaio che promette una costituzione al Regno delle due Sicilie.

Noi abbiamo dichiarato che la Sicilia rappresentata in General Parlamento in Palermo dovrà adattare ai tempi la Costituzione che quest'isola per tanti secoli ha posseduto, che nel 1812 fu riformata sotto l'influenza della Gran Bretagna, e che col Decreto dell'11 Dicembre 1816, posteriore agli atti del Congresso di Vienna, fu confermata.

Tutte le città della Sicilia hanno già dichiarato la loro adesione a questo voto così solennemente espresso dal Popolo Palermitano colle armi alle mani, e varie città dell'isola hanno colle armi consacrato questo voto universale.

Quindi non possiamo che ripetere quello già tante volte solennemente manifestato, cioè che la Sicilia non deporrà le armi nè sospenderà le ostilità se non se quando il General Parlamento riunito in Palermo abbia adattato ai tempi la costituzione che mai ha cessato di possedere. Possiamo solo aggiungere che è anche voto universale di unirsi nel Regno di Napoli con legami speciali che debbono dal Parlamento di Sicilia sanzionarsi, e formare insieme due annessi della bella federazione italiana.

Al Sig. Comandante di Castellamare.

Il Presidente
RUGGIERO SETTIMO

Sia ciò noto alla Città di Palermo, e a tutte le Comuni della Sicilia.

DOCUMENTI SUL BOMBARDAMENTO DI MESSINA
Comitato di pubblica sicurezza
DEL VALLO DI MESSINA

Sig. Comandante

Poichè non vi ha più dubbio che i ribelli della Città hanno di già rivolto i loro attacchi con artiglieria, e moschetteria verso il Porto, e sui Vapori ancorati, prego la di lei bontà a voler far intendere al Corpo Consolare da mia parte, che laddove continueranno dal canto del popolo le ostilità da questo lato, io intendo con la presente dichiarazione ritirata la mia parola data nell'ultima sessione tenuta con essi Signori Consoli in di Lei presenza, e farò trarre sulle persone, e sull'abitazioni da cui vengono frequenti colpi, con le artiglierie della Cittadella e degli altri forti: dappoichè questo Porto veniva considerato come sacro ed inviolabile per ambo le parti: e perchè non abbiansi ad incontrare difficoltà, la prego di dichiarare a' detti Signori Consoli che la mia risoluzione sarà mandata allo effetto dalle due ore p. m. di questo giorno in poi, ove ne sarò provocato nel modo anzidetto (1).

Accolga intanto li attestati della particolare mia stima e considerazione.

Terranova alle ore 10 A. M. del 2 Febbraio 1848.

Il General Com. la Real Piazza di Messina
DOMENICO CARDAMONE.

Al Sig.

Il Sig. Codrington Comandante

la Fregata Thetis di S. M. B.

nel Porto di Messina.

(1) Questa lettera fu mandata alle 5 P. M.

— Risposta alla precedente nota fatta dai Signori Consoli, i quali ricusarono di voler più trattare coi militari, a causa dell'ostilità da parte loro usata la sera antecedente contro la fede dell'accordo e della parola data poche ore prima al Corpo Consolare, al Comandante Inglese e ad alcuni membri del Comitato.

Comitato di pubblica sicurezza

DEL VALLO DI MESSINA

Signor Comandante

Prego la di lei gentilezza a volere rendere ostensivo al Corpo Consolare, ciò che appresso mi pregio comunicarle.

Nella sessione tenuta il dì 30 p. p. mese, prometteva solennemente, che non avrei fatto trarre sulla città dalle artiglierie della R. Cittadella, dando ascolto agli umani dettami del mio cuore, semp'ormai avverso a siffatti provvedimenti, ed accedendo parimenti agli umani consigli del rispettabile Corpo Consolare, ma ciò valeva finchè tal rispetto militato avesse a vantaggio di ambe le parti: or perchè ho avuto motivo di rilevare per fatti permanenti che la mia condiscendenza nocce al Real Servizio, e non risparmia la strage della Truppa, mi veggio costretto a reprimere e far tacere, per quanto è in me, i sentimenti di umanità, e mettere innanzi quelli di giustizia, e dei miei doveri.

Mi atterrò quindi alla mia nota del 2 corrente mese, e l'Europa che certamente non parteggerà pei ribelli, comunque indignata, saprà giudicare del pondo tremendo, che grava i miei omeri, qual'è la sicurezza, e l'onore delle armi a me affidate.

Valga la presente in risposta della nota del Corpo Consolare fattami ieri, sebbene in termini non adeguati.

Terranova 3 Febbraio 1848.

Al Sig.

Il sig. Codrington Comandante

la Fregata Thetis di S. M. B.

nel Porto di Messina.

Il General Comandante le armi
DOMENICO CARDAMONE.

Comitato di Sicurezza
DI MESSINA

A bordo del legno inglese *Thetis* di S. M. Britannica.

Messina 4 febbraio 1848.

Signore

L' E. V. nella sua lettera, che ricevei il 2 corrente, si compiacque dirmi per parteciparlo al Corpo consolare, che era di lei intenzione, in caso che il popolo assalisse dalla parte del Porto, di usare, contro certi luoghi della città, tutta la artiglieria della cittadella e del Forte.

Senza ritornare sul punto che si è validamente discusso da ciascuna delle parti in questi conflitti, riguardo a chi cominciasse, è mio dovere di parlare con fermezza e chiaramente all' E. V. in quanto all' avvenire.

In occasione del barbaro, e non provocato bombardamento, onde fu bolestrata questa città il 29 ultimo senza avvertire nessuno, neanche un momento prima, V. E. assicurava il Corpo Consolare e me stesso, che non fu un di lei atto, ma colpa del Generale Busacca l' avere agito senza ordini per cui l' E. V. lo aveva mandato a Napoli, per essere giudicato dalla Corte Marziale. Se quest'atto fu malvagio allora, quanto più enorme delitto non sarebbe il rinnovarlo ora, che la sua inefficacia come misura militare, ed il suo tristo effetto per l' esasperamento del popolo; sono stati ben comprovati? — Ciò che Ella asseri essere uno sbaglio, non potrebbe considerarsi come tale una seconda volta.

Nondimeno se un tale delitto sarà per commettersi, io pretendo da lei un avviso abbastanza a tempo per mettere in grado i Consoli stranieri a rimuovere sì le proprietà, che le persone dei loro connazionali da tali scene. Nel tempo stesso la certifico, che per tutta Europa non vi sarà che una voce d' orrore e d' indignazione, se sarà rinnovata tale barbarie.

La prego inoltre di considerare, se quand' anche all' E. V. fosse possibile colla sua artiglieria di spazzar via nel mare le stesse rovine di Messina, giungerebbe Ella a conseguire la pacificazione e la sommissione di Sicilia, o a mantenere l' onore e gli interessi di S. M. il Re di Napoli? V. E. ordinando una tale cosa giuocherebbe una partita ora doppiamente pericolosa all' autorità reale, perchè senza oggetto vincerebbe senza probabilità di buon successo, la corona della Sicilia messa a tale passo correrebbe gravissimo rischio.

Ho l' onore di essere Signore.

(segnato H. I. CODRINGTON)

A S. E.

Il Gen. Cardamone Comandante
le forze in Messina.

Costituzione del Regno delle Due Sicilie pubblicata
a Napoli il di 14 febbraio 1848.

NOI FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

Visto l'atto Sovrano del 29 di Gennaio 1848 col quale aderendo al voto unanime de' Nostri amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbando di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l' attuale nostro Ministero di Stato;

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;

Nel nome temuto dell' ONNIPOTENTE SANTISSIMO IDDIO UNO E TRINO, cui solo è dato di leggere nel profondo de' cuori, e che noi altamente invociamo a Giudice della purità delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico;

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabilmente da Noi Sanzionata la seguente Costituzione.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Il Reame delle Due Sicilie verrà d' oggi innanzi retto da temperata Monarchia Ereditaria Costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2. La circoscrizione territoriale del Reame rimane qual trovavasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvi alcun cambiamento se non in forza di una legge.

Art. 3. L' unica Religione dello Stato sarà sempre la Cristiana Cattolica Apostolica Romana, senza che possa mai essere permessa l' esercizio di alcun' altra Religione.

Art. 4. Il potere legislativo risiede complessivamente nel Re, ed in un Parlamento Nazionale, composto di due Camere, l' una di Pari, l' altra di Deputati.

Art. 5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al

Art. 6. L' iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna delle due Camere legislative.

Art. 7. La interpellazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8. La Costituzione garantisce la piena indipendenza dell' Ordine Giudiziario per l' applicazione delle leggi a casi occorrenti.

Art. 9. Apposite leggi, oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abilitati per le diverse cariche comunali, assicureranno ai Comuni ed alle Provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimoni.

Art. 10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Né senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del Reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli Stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11. I militari di ogni arma non possono esser privati dei loro gradi, onori, e pensioni, se non ne' soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12. In tutto il Reame vi sarà una Guardia Nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella Guardia Nazionale i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13. Il debito pubblico è riconosciuto e garantito.

Art. 14. Niuna specie d' imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15. Non possono accordarsi franchigie in materie d' imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle Camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17. Le Camere legislative votano in ogni anno lo stato di scusso, e accalano i conti che vi riferiscono.

Art. 18. La gran Corte de' conti rimane collegio costituito; salvo alle Camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinario attribuzioni.

Art. 19. Le proprietà dello Stato, non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20. Il dritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle Camere legislative non possono farsi che in iscritto senza che ad alcuno sia permesso di presentarle in persona.

Art. 21. La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22. I Cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23. La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24. La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell' Autorità competente, eccetto il caso di flagranza, o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l' imputato dovrà consegnarsi all' autorità competente fra lo spazio imprerogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25. Niuno può essere iradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: né altre pene possono essere applicate a colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26. La proprietà de' cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art. 27. La proprietà letteraria è del pari garantita ed inviolabile.

Art. 28. Il domicilio de' Cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29. Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli Agenti della Posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge.

Art. 30. La stampa sarà libera; e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l' ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani Esteri, e le loro Famiglie, non che l' onore e l' interesse de' particolari.

Sulle stesse norme a garantire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale oggetto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate *ex professo*.

Art. 31. Il passato rimane coperto d' un velo impenetrabile, ogni condanna sinora proferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi, viene vietato.

CAPO I.

DELLE CAMERE LEGISLATIVE.

Art. 32. Le Camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla Camera de' Pari il potersi riunire, quando bisogna, come alla Corte di giustizia ne' casi preveduti dalla Costituzione.

Art. 33. In ciascuna delle due Camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34. Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del Presidente, reclamata o sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolve di adunarsi in Comitato segreto.

Art. 35. Nelle Camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36. Chi fa parte di una delle Camere legislative non può entrare a far parte dell' altra.

Art. 37. Si appartiene a ciascuna delle due Camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull' oggetto.

Art. 38. I Ministri Segretari di Stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all' una, quanto all' altra delle due Camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli Stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla Camera de' Deputati.

Art. 39. Un progetto di legge discusso e votato in una Camera non può essere inviato alla sanzione del Re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell' altra.

Art. 40. Ove tra le due Camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà ripetersi presso alcuna delle due Camere, nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41. I componenti delle due Camere legislative sono inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi profferiti nello esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti, durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la segue. Ne' giudizi penali che s' intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l' autorizzazione della Camera a cui appartengono; salvo il caso di flagranza o quasi flagranza reato.

Art. 42. Ciascuna delle due Camere legislative formerà il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l' ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle Commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

CAPO II.

CAMERA DE' PARI

Art. 43. I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente ed il Vice-presidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44. Il numero de' Pari è illimitato.

Art. 45. Per esser Pari si richiede aver la qualità di Cittadino, e l' età compiuta di trenta anni.

Art. 46. I Principi del sangue sono Pari di diritto, e prendono posto immediatamente appresso il Presidente. Essi possono entrare nella Camera alla età di anni venticinque, ma non dare voto che all' età compiuta di trenta anni.

Art. 47. Sono eleggibili alla dignità di Pari:

1. tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;

2. i Ministri Segretari di Stato, e i Consiglieri di Stato.

3. gli ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i Ministri Plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;

4. gli Arcivescovi o i Vescovi non più del numero di dieci;

5. i Tenenti Generali, i Vice-ammiragli, i Marescialli di campo ed i Retro-ammiragli;

6. coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di presidente nella Camera dei Deputati;

7. il presidente ed il Procurator Generale della Corte suprema di giustizia, ed il Presidente ed il Procurator Generale della gran Corte de' conti.

8. i Vice-presidenti ed avvocati generali della suprema Corte di giustizia, e della gran corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;

9. i Presidenti e Procuratori Generali delle gran Corti Civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni.

10. il Presidente generale della Società Borbonica;

11. i Presidenti delle tre accademie, di cui si compone la Società Borbonica, che abbiano esercitato per quattro anni quelle cariche.

Art. 48. La Camera de' Pari si costituisce in alta Corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

CAPO III.

DELLA CAMERA DE' DEPUTATI

Art. 49. La Camera de' Deputati si compone di tutti coloro, i quali, eletti alla pluralità de' suffragi, ne ricevono il legittimo mandato dagli Elettori corrispondenti.

Art. 50. I Deputati rappresentano la nazione in complesso e non le provincie ove furono eletti.

Art. 51. La durata della Camera dei Deputati è di anni cinque: in conseguenza, il mandato di cui si parla nell' articolo precedente spirava col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52. Coloro pe' quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.

Art. 53. Il numero dei Deputati corrisponderà sempre alla forza della intera popolazione, pel computo della quale si adopererà l' ultimo censimento, che precede l' elezione.

Art. 54. Per ogni complesso di 40000 anime, vi sarà un Deputato alla Camera.

Il modo di assicurare, per quanto sia possibile, la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all' oggetto, siano eccesso o difetto di popolazione, sarà determinato nella legge elettorale.

Art. 55. Per esser tanto elettore, quanto eleggibile, si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di 25 anni; e non trovarsi né in istato di fallimento, né sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56. Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali posseggano una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre Reali Accademie, di cui si compone la società Borbonica, ed i membri ordinari delle altre Reali Accademie.

3. I cattedratici titolari nella Regia Università degli Studi, e nei pubblici Licei autorizzati dalle leggi.

4. I professori laureati della Regia Università degli Studi, nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle Arti.

5. I Decurioni i Sindaci e gli Aggiunti delle Comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni:

6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro, di annui ducati 120, ed i militari di ogni Arma, dal grado di Ufficiale in sopra i quali godono anch' essi una pensione di ritiro.

Art. 57. Sono eleggibili:

1. Tutti coloro i quali posseggano una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale;

2. I membri ordinari delle tre Reali Accademie, di cui si compone la società Borbonica, i cattedratici titolari nella Regia Università degli studi, ed i membri ordinari delle altre Reali Accademie.

Art. 58. I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purché non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse ne' tre articoli precedenti.

Art. 59. Gli Intendenti, i segretari generali d' Intendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere né mai elettori, né mai eleggibili.

Art. 60. Coloro fra i Deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della Camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61. La Camera de' Deputati sceglie da se ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il Presidente, il Vice-presidente ed i Segretari.

Art. 62. Per la prima convocazione delle Camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

C A P O I V.

DEL RE.

Art. 63. Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua Persona è

sacra ed inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni di ogni specie.

Ha grazia ai condannati, rimettendo o commutando le pene. Provvede a sostenere l'integrità del Reame; dichiara la guerra o conclude la pace.

Negozia i trattati di alleanza o di commercio, e ne chiede l'adesione alle Camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la Legazia Apostolica e tutti i diritti del Real Padronato della Corona.

Art. 64. Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative: nei casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria; ed a Lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la Camera de' Deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.

Art. 65. Al Re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due Camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66. Il Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospenderle, né dispensare alcuno dall'osservarle.

Art. 67. Il Re può sciogliere talune parti della Guardia Nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporre e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun Regno.

Art. 69. Alla morte del Re, se l'Erede della Corona è di età maggiore saranno da lui convocate le Camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la Costituzione della Monarchia.

Se l'Erede della Corona è di età minore, e non trovi preventivamente provveduto dal Re in quanto alla Reggenza ed alla tutela, allora le Camere legislative saranno convocate fra dieci giorni da' Ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della Reggenza la Madre o l'utrice, e due o più Principi della Famiglia Reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell' Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1789 confermato dall' Augusto Re Ferdinando I. nell'articolo 8. della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore.

CAPO V.

DE' MINISTRI.

Art. 71. I Ministri sono responsabili.

Art. 72. Gli atti d'ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un Ministro Segretario di Stato, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 73. I Ministri hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano; non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come Pari o come Deputati. Le Camere possono chiedere la presenza de' Ministri nelle discussioni.

Art. 74. La sola Camera de' Deputati ha il diritto di mettere in istato d'accusa i Ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75. Una legge apposita determinerà partitamente i casi, ne quali si verifica la responsabilità de' Ministri, i modi con cui deve procedersi il giudizio contro di essi e le pene da infliggergli loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76. Il Re non può far grazia a Ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

CAPO VI.

DEL CONSIGLIO DI STATO.

Art. 77. Vi sarà un Consiglio di Stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano Cittadini col pieno esercizio de' loro diritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78. Il Consiglio di Stato è preseduto dal Ministro Segretario di Stato di grazia e di giustizia.

Art. 79. Il Re nomina i Consiglieri di Stato.

Art. 80. Il Consiglio di Stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari, de' quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da' Ministri Segretarii di Stato.

Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel Consiglio di Stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per la Consulta generale del Regno, salvo quel che in esso potrà esservi di contrario alla presente Costituzione.

CAPO VII.

DELL' ORDINE GIUDIZIARIO.

Art. 81. La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da' tribunali a ciò delegati.

Art. 82. Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

Art. 83. Non potranno mai crearsi de' tribunali straordinari, sotto qualunque denominazione. Con ciò non si intende derogare allo Statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare.

Art. 84. Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale erede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere prorogata alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

Art. 85. Nell'Ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l'impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86. Gli agenti del pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 87. Talune parti di questa Costituzione, potranno essere modificate pe' Nostri Dominii di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

Art. 88. Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l'anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinari, ai complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

CLAUSOLA DEROGATORIA

Art. 89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore, rimangono abrogati in quella parte, che sono in opposizione alla presente Costituzione.

Vogliamo e comandiamo, che la presente Costituzione politica della Monarchia, da Noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran Sigillo, contrassegnata da tutti i Nostri Ministri Segretarii di Stato, registrata e depositata nell'archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità, per tutti i Nostri Reali Dominii, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prendere particolare registro ed assicurarne il più assoluto adempimento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri, Presidente del Nostro Consiglio de' Ministri, è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli il 10 di Febbraio 1848.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri
Presidente del Consiglio de' Ministri.

Firmato, Duca di Serracapriola

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli affari ecclesiastici

Firmato, Barone Cesidio Bonanni

Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici

Firmato, Principe di Torella

Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio

Firmato, Commendatore Gaetano Scovazzo.

Il Ministro Segretario di Stato dell' interno

Firmato, Cav. Francesco Paolo Bozzelli.

Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina

Firmato, Giuseppe Garzia

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Alcuni studenti cattolici, cioè a dire niente affatto ammiratori del professore Michelet, hanno diretto alla Camera il seguente indirizzo, in sostegno della protesta degli studenti liberali contro la sospensione del corso dell' illustre professore:

» Signori Deputati! Il Corso del Sig. Michelet è stato sospeso: noi studenti e cattolici siamo rimasti sempre verso di lui senza simpatia come senza timore; ma non possiamo vedere violata la giustizia e la libertà anco riguardo ai nostri avversari, senza protestare. Egli è dunque come liberali e come cattolici che noi chiediamo la vostra intervento, perchè sian riaperiti i corsi chiusi dall' arbitrio ministeriale, col'unirci alla petizione dei nostri fratelli delle scuole; noi, di differente opinione, ma d' accordo con loro sui sacri principj della libertà e della giustizia. Abbiamo l'onore di essere ec. »

GRANBRETAGNA. — Il Parlamento inglese si riunì il 3 febbraio dopo una proroga di oltre un mese.

Quel che trovasi di notevole per noi nelle cose trattatevi, si è la domanda fatta nella Camera dei Comuni dal Dott. Bowring, che sian presentati i documenti relativi alla lega commerciale italiana.

Al conte di Hardwicke, che interpellò nella camera dei Lord il governo se intendeva d'intavolare fra breve la questione dell' armamento, il marchese di Lansdowne rispose, che il governo avea già annunziato questa essere la sua intenzione; e Lord Russell annunziò ai Comuni, che tratterà dell' armamento e della difesa del paese quando tra breve esporrà lo stato delle finanze.

— Le Camere sono aggiornate a lunedì 7 febbrajo.

PRUSSIA. — Leggesi nella *Gazzetta Universale*, in data di Berlino: » Qui nulla si sa: nè v' ha speranza d' una periodicità di due anni nella convocazione della Dieta unita, siccome avevano spacciato parecchi fogli. Per l' opposto, ei pare che, dopo l' assemblea delegatizia, si nomineranno gli otto per l' esame delle finanze, affinché tutta la Costituzione del 3 febbrajo abbia il suo pieno adempimento. Così essa si sarà verificata in tutte le sue tre parti. Prima di ciò, non potrà ammettersi per certo alcun cambiamento; se questo avverrà poi, rimane ancora a sapersi: ma per ora non sicuramente, come non seguirà neppure un cambiamento nel ministero. »

— terminate le sessioni dell' assemblea delegatizia, si convocheranno, a quanto dicesi, le Diete provinciali per essere ascoltate di bel nuovo prima della pubblicazione del Codice penale. Per la provincia renana, la Dieta provinciale è convocata a Coblenza per l' 11 aprile.

— La municipalità di Berlino s' occupava da ultimo dello stabilimento di scaldatoi pubblici per la povera gente. In quei luoghi, le persone potranno portarsi da fare qualche lavoro a mano; vi sarà una piccola biblioteca popolare, e forse si faranno letture, perchè i ricoverati, mentre riparano il corpo, possano altresì nutrire lo spirito.

NOTIZIE DELLA SERA

Oggi Monsignor Arcivescovo di Firenze ha pubblicata una *Dichiarazione* contro la *Patria*; la quale nel suo N. 158,

sostenne che nella costituzione toscana non si debba parlare di *religione dello stato*. Noi non siamo sorpresi della sorpresa di Monsignor Arcivescovo. Egli è nella facoltà di dolersi di quelle parole e di protestare contro di esse a suo senno; ma anche noi abbiamo la facoltà di dichiarare, che in una costituzione, la prescrizione di una *Religione dello Stato* ci sembra non dovere aver luogo, e che ha ragione la *Patria*, perchè noi crediamo, che tutti i culti debbano essere dallo Stato sostenuti e difesi. Senza di questo non vi è libertà di coscienza, e senza la libertà di coscienza noi non sappiamo far conto di tutte le altre libertà.

— La *Gazzetta di Venezia*, in data di Padova del 9 febbrajo, narra i fatti di questa città attenuati nell' interesse del governo austriaco. La *Gazzetta* medesima conclude il suo racconto con queste parole riportate dalla *Patria* in carattere corsivo: *Locchè si porta a pubblica conoscenza, onde prevenire esagerate notizie.*

Poi la *Patria*, nel suo Supplemento di questa sera, riporta dal suo Carteggio di Bologna (14 febbrajo) quanto segue: « In questo momento si ha la notizia che il corriere di Padova non ha potuto entrarvi perchè si bombardava la città, e sono chiuse le porte; si dice pure che è incendiata ».

La DIREZIONE della *Patria* soggiunge, che « questa orribile notizia merita conferma. »

RECLAMI ED AVVISI

ILLMI SIGG. REDATTORI DELL' ALBA.

Prego la di loro gentilezza a voler far noto per mezzo dell' accreditato loro giornale, ed a nome del sottoscritto assoluto proprietario del *Filicattolico*, come il rev. sig. Arciprete Pietro Prezzolini, invitato con lettera dei 31 gennaio p. p. dall' Illmo e Rev. Sig. Can. Giuseppe Silvestri a presiedere alla compilazione del *Filicattolico*, ne assunse l'incarico, e con pieno accordo del suddetto Sig. Can. Silvestri fu inserito nel N. 6 il primo articolo che fa vece di programma; che, la generosa accoglienza e le ricerche avute del detto N. 6 hanno animato a designare nel prossimo N. 8 i Nomi dei collaboratori che ne faranno parte; i quali per le loro cognizioni scientifiche e letterarie saranno per essere pienamente accetti; e che se non è male informato, è venuto a sua notizia essersi tenuta un' adunanza preparatoria ad oggetto di riorganizzare il giornale religioso; ma siccome suppone essere un mal' inteso, perchè in Firenze non esistono altri giornali religiosi che il *Filicattolico*; e perciò non appartenendo che al vero proprietario il regolarlo a norma dei desiderii degli associati e del pubblico, come farò in breve conoscere, così protesto che qualunque altro giornale religioso potesse veder la luce, sarà estraneo affatto al *Filicattolico*.

Di tanto mi credevo in dovere per quiete degli associati e mio interesse.

Si degnino accogliere i miei più sinceri ringraziamenti, e mi credano con pienezza di stima:

Di Loro, Sig. Redattori del Giornale *L' Alba*,
Di Casa 14 febbrajo 1848.

Dev. Obbl. Servo
GIUSEPPE SFORAZZINI
Proprietario del *Filicattolico*.

LA POLIGRAFIA ITALIANA ha pubblicato il fascicolo 28 della STORIA D' ITALIA di GIUSEPPE LA FARINA.

Essendo esaurita la prima edizione di quest' Opera, nel mese entrante se ne imprenderà una seconda edizione, alle stesse condizioni della prima.

Dirigersi per le commissioni a M. Guigoni, a Livorno, in via della Pace N. 32 e ad Alessandro Fontana in Torino.

È stato pubblicato il 2do fascicolo delle opere complete del Gioberti, al prezzo di L. 1 Tosc. per fascicolo.

LA RELIGIONE DELLO STATO Opuscolo
d' AMERIGO BARRI. Vendesi alla Libreria Agostini in Piazza del Duomo.

VENDITA DI TÈ DI BUONISSIMA QUALITÀ

DA 4 1/2 A 5 PAOLI LA LIBBRA.

Questa salubre e deliziosa bevanda si può avere di qualunque specie e ad un prezzo molto moderato, al Deposito Inglese di Vini Forestieri e Tè (London ec. Florence Wine ec. Tea Company and English Exchange and Agency Office) Via delle Terme 1155, dove si possono anche trovare i migliori Vini Francesi ed altri ec. Birra Inglese; — Per la vendita all'ingrosso al Negoziante, può concertarsi anche un qualche ribasso. — Il più alto Cambio per Denaro Inglese e Francese.